



Prot. n. 0262956
del 29/11/2006

OGGETTO: Quesiti in merito all'attuazione delle zone "T1b - Nuove zone ad attività ricreative e campeggi.

Non è possibile esprimere il parere concernente la questione di cui all'oggetto, richiesto **dal Comune**, poiché ciò che viene esposto nel quesito non è sufficiente allo scopo.

Nel quesito si afferma infatti che "l'art. 24.6.2 delle UTA" del vigente PRG **del Comune** "indica come modalità di attuazione della zona l'intervento urbanistico preventivo di cui all'art. 10.0.0" e che in questo si distingue fra i "piani di lottizzazione di iniziativa privata" ed i "piani di lottizzazione convenzionata".

Non si comprende in che cosa consista la differenza fra i due predetti piani, dato che ai sensi della vigente legislazione statale e regionale tutti i piani di lottizzazione sono di iniziativa privata e tutti debbono essere accompagnati da una "convenzione" fra i proprietari lottizzanti ed il comune (vedi l'art. 28 della legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150, e l'art. 33 della legge regionale 5.8.1992, n. 34). Inoltre il testo dei due articoli del PRG non è stato riportato nel quesito e questo non aiuta a comprendere la questione.

Nel quesito si afferma poi che il piano attuativo proposto prevede la realizzazione "di una struttura ricettiva a campeggio - villaggio turistico". Ebbene i campeggi ed i villaggi turistici sono due tipi di strutture ricettive all'aria aperta, distinte fra di loro ed aventi diverse caratteristiche (vedi art. 11 della L.R. 11.7.2006, n. 9) la cui commistione potrebbe comportare la necessità di diversi standards urbanistici.

Non viene infine spiegato se il vigente PRG **del Comune** sia o meno adeguato al PPAR, ai sensi dell'art. 27 bis delle NTA di questo.

Se infatti il PRG è adeguato al PPAR, il Comune per risolvere la questione che gli si è presentata deve fare riferimento alle sole norme del suo Piano regolatore; se invece questo non è adeguato al PPAR, deve fare riferimento sia alle norme del suo Piano sia a quelle del Piano paesistico ambientale della Regione e, in particolare, all'art. 32 delle sue NTA.

Sull'interpretazione di tale norma il Servizio legislativo e affari istituzionali della Giunta regionale ha espresso il parere [prot. n. 176 del 2.8.1990](#), che si allega in copia ed al quale si rimanda, in quanto è tuttora attuale dato che l'art. 32 dall'entrata in vigore del PPAR ad oggi non ha subito modifiche.